

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI TORINO

**Linguaggio e redazione degli atti:  
professioni ed esperienze a confronto**

Tribunale di Torino – Aula 6 - dalle 14 alle 16

PRIMO INCONTRO

*Il linguaggio giuridico e la scrittura degli atti in generale: previsioni  
normative su sintesi e chiarezza degli atti e tecniche di scrittura*

28 Ottobre 2015

La tradizionale affermazione che il processo civile sia orale è solo parzialmente vera. In realtà alcuni riti, quale quello del lavoro, sono maggiormente connotati dall'oralità, mentre il rito ordinario è prevalentemente scritto.

Uno dei momenti di maggior rilevanza dell'attività dell'avvocato resta quello della redazione degli atti. Il codice di procedura civile non prende espressamente in considerazione la forma che gli atti dell'avvocato dovrebbero avere, se non per aspetti marginali, limitandosi, ad esempio, a prescrivere l'osservanza di regole quali l'uso della lingua italiana, salvo i casi di bilinguismo, e il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive.

Per contro, le prescrizioni codicistiche fissano modelli e contenuto minimo sostanziale che i singoli atti (della citazione, dell'appello, del ricorso per cassazione, ecc.) devo presentare lasciando agli avvocati la cura degli aspetti formali.

Nel codice di procedura civile, l'art. 121, sancendo il principio della libertà delle forme nonché quello della strumentalità della forma, prescrive che gli atti processuali, se la legge non prevede altrimenti, possono essere fatti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. La norma va senz'altro letta insieme all'art. 156 c.p.c. in virtù del quale la nullità per vizi formali dell'atto si ravvisa

solo nei casi espressamente previsti dalla legge e comunque solo se l'atto non ha raggiunto lo scopo.

Si delinea così un quadro in cui i principii della tassatività della nullità e della idoneità dello scopo in pratica supportano la prevalenza della sostanza sulla forma dell'atto processuale.

E' necessario precisare che nel codice il termine "forma" ha un'accezione del tutto peculiare e indica il tipo di atto, per cui ad esempio, l'atto sarà in forma di citazione o ricorso. E' evidente che non ha alcun rilievo l'accezione comune del concetto di "forma" intesa come stile di scrittura.

Nel tempo, tuttavia, si è avvertita una sempre maggiore esigenza di porre più attenzione allo stile dell'atto, quale conseguenza di una concomitanza di fattori. Il numero crescente degli avvocati; Il moltiplicarsi delle cause trattate dal singolo avvocato, con la conseguenza che spesso l'atto, per fretta o per imperizia, è scritto male; l'uso del computer, che facilita la ripetizione dei contenuti, magari copiandoli da altri atti, piuttosto che rielaborare e riassumerli; il carico di lavoro dei giudici, che devono leggere una mole notevole di atti, aggravata dall'obbligo del telematico, e quindi, spesso, della necessità di leggere sul video, con notevole difficoltà, sia per motivi soggettivi, quali mancata abitudine, sia oggettivi, quali dotazioni insufficienti; l'eccessiva complicazione dei testi delle leggi, nonché la tendenza di legislatore e giurisprudenza a prescrivere che l'avvocato scriva tutto, con conseguenze anche pesanti in caso di omissioni.

Nel tentativo di evitare che conseguenze negative potessero scaturire da questa situazione di fatto, giurisprudenza e legislatore, in ordine di tempo, hanno introdotto nel nostro ordinamento il **principio di sinteticità**.

Il D.L. 83/2015, convertito, ha introdotto nel D.L. 179/12 l'art. 16 bis, comma 9 octies, che prevede il principio di sinteticità degli atti processuali, sia del giudice che dell'avvocato, pur formalmente limitato ai soli atti depositati con modalità telematiche.

Ciò ha portato ad una grande notorietà di tale principio sia presso il grande pubblico sia presso la comunità dei giuristi.

Già il Primo Presidente della Corte di Cassazione Santacroce nella Lettera del 17.6.2013 inviata al Presidente del CNF Alpa indicava che gli atti in Cassazione devono essere di norma contenuti in 20 pagine.

E ancora l' art. 120 del Codice del processo amministrativo, introdotto nel 2010, in materia di appalti pubblici, prescrive che tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici. Il relativo Decreto di attuazione del Consiglio di Stato prescrive un numero massimo di 25 pagine per alcuni atti, e di 10 per altri, salvi casi particolari. Stabilisce un formato di pagina ed esclude le parti dell'atto puramente formali (es. intestazione, indicazione delle parti, elenco documenti, firme, ecc.)

Per i ricorsi alla CEDU è prevista una lunghezza massima di 10 pagine, salvo casi eccezionali, ma in tal caso facendo precedere l'atto da un breve riassunto.

A livello giurisprudenziale un'Ordinanza del Tribunale Milano, 1.10.2013, affronta, non risolvendola, ma rinviandola alla decisione finale, la prospettata questione dell'inammissibilità delle istanze istruttorie, per sovrabbondanza, prospettando quale conseguenza l'incidenza sulla liquidazione delle spese.

Sul punto si è espressa anche la Cassazione con sentenza 11199/12; in cui si rileva che l'ampiezza degli atti pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni dettate dall'articolo 366 c.p.c., non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio .

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Torino nel 2011 ha elaborato il Protocollo per la redazione degli atti processuali civili. Nel protocollo si è posto l'accento sull'importanza del principio di sinteticità che va in genere ad accompagnarsi con il principio di efficacia e si prevede un limite massimo di 15 pagine per le conclusionali e di 5 per le repliche, raddoppiabili in caso di particolare

complessità dell'atto e della questione trattata. Il Protocollo, naturalmente, non è fonte di diritto e non è cogente, ma è stato approvato dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Torino.

Anche la IX sezione del Tribunale di Milano ha redatto un Protocollo, in materia societaria, approvato dall'Ordine degli Avvocati locale, che prevede un limite massimo di 50 pagine per gli atti introduttivi.

In ultimo, la Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza 20589/14 ha dichiarato inammissibile il ricorso che trascrive tutti gli atti del giudizio, perché contrario alla specificità dei motivi di impugnazione e al principio di sinteticità e chiarezza; spettando al difensore operare una sintesi del fatto processuale.

In questi provvedimenti, però, sembra che la giurisprudenza tenda a confondere la sinteticità con la chiarezza. Inoltre lasciare al giudice stabilire quando uno scritto sia sintetico oppure no e far discendere da tale distinzioni conseguenze rilevanti porterebbe ad un notevole aumento della discrezionalità dei giudici. Applicare il criterio della lunghezza del testo risulta quindi molto più semplice, prevedibile, e anche controllabile; un determinato scritto, per essere ben esaminato, deve avere una certa lunghezza predeterminata. Indicare espressamente il numero di pagine che l'atto deve avere, demarcando così il confine tra il sintetico e il prolisso, è un criterio che può apparire grossolano e criticabile, ma ormai ritenuto quasi di diritto positivo, almeno in alcuni settori.

E' quindi necessario che l' avvocato sia in grado di esprimersi negli atti con capacità di sintesi sia a livello di forma che di contenuto, al fine di esporre i concetti nel minor numero possibile di pagine e di evitare di incorrere in conseguenze spiacevoli sul piano processuale.

E' poi auspicabile che la sintesi sia coniugata con la chiarezza; non tanto perché l'atto debba essere compreso da chiunque, come vorrebbero i fautori della estrema semplificazione, ma almeno dal magistrato che lo dovrà leggere: un giudice, anche solo a livello istintivo, sarà meglio predisposto verso il

contenuto di un atto chiaro, conciso e comprensibile che di uno prolisso, farraginoso e pesante.

Avv. Alberto Maffei